



---

---

Seminario

**L'INGEGNERE DI OGGI E DI DOMANI**

**Formazione, Professione, Fiscalità, Etica, Disciplina, Previdenza**

11 Dicembre 2020 – Cisco WebEx Ordine Ingegneri Napoli

# LA FISCALITA'

## Adempimenti per l'avvio alla professione

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

## II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.P.R. 917/1986 - TUIR

Art. 53 Redditi di lavoro autonomo

Art. 54 Determinazione del redditi  
di lavoro autonomo

---

---

# DEFINIZIONE DI LAVORO AUTONOMO

l'art. 2222 del codice civile definisce lavoro autonomo il contratto d'opera in cui: *“una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente”*

Art. 53 TUIR

Sono redditi di lavoro autonomo *“quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni (esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività diverse da quelle d'impresa)”*

---

---

# DEFINIZIONE DI PROFESSIONISTI

All'interno della categoria dei lavoratori autonomi rientrano poi le professioni intellettuali art. 2229 del c.c. caratterizzate da una preventiva iscrizione in appositi albi tenuti dagli Ordini professionali atti a garantire al committente l'esistenza in capo al professionista delle caratteristiche tecnico professionali necessarie allo svolgimento dell'attività.

---

---

# **L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO**

Il professionista può organizzare la propria attività in differenti forme:

- lavoro individuale;
- lavoro in forma associata (studio associato);
- costituzione di una società (d'ingegneria o STP)

---

---

# IL LAVORO INDIVIDUALE

Il professionista che opera in forma individuale deve fatturare le proprie prestazioni al momento della percezione del compenso (art. 6, comma 3 D.P.R. 633/1972).

L'addebito dell'IVA in fattura e l'applicazione della ritenuta d'imposta a titolo d'acconto può o meno essere presente, in base al regime contabile scelto dal professionista.

---

---

# LE ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

Il professionista può optare per l'esercizio della professione in forma associata.

L'associazione tra professionisti è equiparata alla società semplice, per cui i redditi percepiti dalla società (*principio di cassa*) vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote ed in capo ad essi vengono tassati secondo il regime ordinario (*criterio della trasparenza*).

I compensi percepiti dall'associazione sono soggetti alla ritenuta d'acconto irpef e le ritenute subite dall'associazione vengono attribuite agli associati con possibilità, per quest'ultimi, di riassegnare l'eventuale eccedenza, rispetto a quanto utilizzato, all'associazione stessa.

L'Irap resta in capo allo studio associato.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# LE SOCIETA' DI INGEGNERIA

E' anche possibile costituire società di ingegneria: per essere considerate tali, devono sussistere contemporaneamente due presupposti [art. 90 c..2 lett. b) D.Lgs. 12/04/2006 n. 163]:

**Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di capitali di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

**Presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.



---

---

## LE SOCIETA' DI INGEGNERIA

Nel caso delle società di ingegneria, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 81 del Tuir, il reddito prodotto rientra nella categoria del reddito d'impresa. (Risoluzione 4.5.2006, n. 56/E, l'Agenzia)

Come tale è tassato secondo il “*principio della competenza*” ed assoggettato ad IRES, con un'imposta proporzionale del 24%.

Non è inoltre prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto sulle fatture emesse dalla società.

---

---

# LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Con l'emanazione del Decreto n. 34 dell' 8 febbraio 2013 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183) è oggi possibile costituire:

- a) «società tra professionisti» o «società professionale»: società avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali.

Ddl Semplificazioni 19/06/2013

- regime fiscale: “*per cassa*” tassazione come le associazioni professionali
- previdenza: soci professionisti (Cassa) soci non professionisti (Inps gestione IVS o separata)

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# I REGIMI FISCALI DEL LAVORO AUTONOMO

I regimi fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo sono complessivamente tre:

- Regime Ordinario
- Regime contabilità semplificata
- Regime forfettario

---

---

## IL REGIME ORDINARIO

Nel trattare gli obblighi contabili dei lavoratori autonomi occorre fare riferimento alla normativa fiscale contenuta all'art. 19 D.P.R. 600/1973 il quale stabilisce:

*“per le persone fisiche che esercitano arti e professioni e per le società o associazioni tra professionisti l’obbligo di annotare le somme percepite in un apposito registro denominato registro incassi e pagamenti”.*

Il nome del suddetto registro prende spunto dalla esigenza di determinare il reddito del professionista in base al c.d. *“Principio di cassa”*.

---

---

# DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: IL “*PRINCIPIO DI CASSA*”

Il reddito da lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra:

- Compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta;
- Spese inerenti effettivamente sostenute nel periodo d'imposta con talune eccezioni e limitazioni

I compensi diventano fiscalmente rilevanti al momento della percezione.

I costi sono deducibili nell'esercizio in cui viene sostenuta la spesa.

---

---

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: IL “*PRINCIPIO DI CASSA*”

Esempio:

L'Ing. *Rossi* presenta per il 2019 la seguente situazione:

compensi professionali incassati	€ 32.000
- acquisto personal computer (€ 1.400) ammortamento 20%	€ 280
- spese cancelleria	€ 600
- altre spese deducibili inerenti	<u>€ 800</u>
	€ 1.680

REDDITO PRODOTTO ANNO 2019	30.320
----------------------------	--------

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: IL “*PRINCIPIO DI CASSA*”

I proventi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro autonomo sono indicati all'art. 54 del T.U.I.R. i più ricorrenti sono:

1. Compensi in denaro o in natura (valore normale), anche sotto forma di partecipazione agli utili, esclusi i contributi previdenziali
2. Corrispettivi percepiti per la cessione della clientela
3. Compensi percepiti nell'attività di amministratore (Circ. 105/2001 A.E.)  
*(ove le società amministrate esercitino un'attività connessa all'attività tipiche della professione abituale)*

---

---

# DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: IL “*PRINCIPIO DI CASSA*”

La rilevanza delle componenti negative del reddito deve essere vagliata in funzione della rispondenza alle seguenti condizioni:

- Rispetto del principio di cassa
- Inerenza con l'attività professionale
- Documentazione delle spese e loro registrazione



---

---

# LIMITI ALLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE

## **Art. 54 co. 3-bis (Telefonia)**

Acquisto noleggio impiego e manutenzione di impianti di telefonia fissa e mobile  
“deducibilità all’80% delle quote di ammortamento o leasing e manutenzioni”.

## **Art. 54 co. 5**

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi  
“Deducibilità del 75% dei costi sostenuti entro il limite del 2% dei compensi”.

Tali spese diventano integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e riaddebitate da quest’ultimo in fattura.

## **Art. 54 co. 5**

Partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale incluse le spese di viaggio e soggiorno deducibilità al 100% nel limite di 10.000 annui.

---

---

# LIMITI ALLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE

## **Art. 54 co. 3**

Spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio della professione ed all'uso personale: deducibili al 50%.

## **Art. 54 co. 5**

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi.

## **Art. 54 co. 6-bis**

Indeducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, ascendenti del professionista per il lavoro prestato.

---

---

# LIMITI ALLE SPESE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore sono deducibili dal reddito del professionista: (art. 164 DPR 917/1986)

- Limitatamente ad un solo veicolo, per i professionisti che svolgono l'attività individualmente;
- Limitatamente ad un solo veicolo per ciascun associato per i professionisti che svolgono l'attività in forma associata

Il costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto è ammesso in deduzione dal reddito professionale per quote di ammortamento.

La quota di costo fiscalmente deducibile è pari al 20% (dal 1° gennaio 2013) del costo di acquisto assunto entro il massimo fiscalmente riconosciuto pari rispettivamente a:

- 18.075,99 per le autovetture;
- 4.131,66 per i motocicli;
- 2.065,83 per i ciclomotori

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

## LA TASSAZIONE DEL REDDITO DEL L.A.

Il reddito prodotto dal professionista (sia in forma individuale sia in forma associata) viene assoggettato ad IRPEF e tassato secondo in base alle aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito (*criterio della progressività dell'imposizione*).

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)
fino a euro 15.000,00		23
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41
oltre euro 75.000,00		43

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# L'IRAP PER I PROFESSIONISTI

L'imposta regionale sulle attività produttive (4,82%) presuppone l'esercizio abituale di un'attività **autonomamente organizzata** alla produzione e/o scambio di beni e servizi. (Regime forfettario esente Irap)

Chiarimenti Circolare Ag. Entrate n.45/E del 13/06/2008

In generale non rientra nel campo di applicazione dell'imposta l'attività svolta con un livello minimo di mezzi materiali (es. parametri dei minimi) e senza l'ausilio di dipendenti e collaboratori di ogni tipo (anche occasionali). Onere della prova a carico del professionista.

L'esercizio in forma associata della professione comporta l'Irap.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# L'IVA PER I PROFESSIONISTI

Le prestazioni di servizi si considerano generalmente effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Qualora non fosse irrilevante la data di ultimazione della prestazione, si può optare per la fatturazione con IVA ad esigibilità differita (IVA esigibile e detraibile al momento dell'incasso/pagamento) nei seguenti casi:

- operazioni imponibili nei confronti dello Stato e degli E.P. territoriali (non vincolante per le altre operazioni)
- operazioni dei contribuenti con volume d'affari inferiore a € 2 milioni.

---

---

# LA PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA

La periodicità di liquidazione IVA ordinaria è mensile con il pagamento della differenza fra l'imposta attiva e passiva entro il giorno 16 del mese successivo .

I contribuenti minori (fatturato inferiore a 400 mila euro per le prestazioni di servizi) possono usufruire del regime semplificato optando per le liquidazioni e versamenti IVA con cadenza trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.

---

---

# IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che esercitano attività (di impresa) o di lavoro autonomo con volume di (ricavi) compensi pari o inferiori a euro 65.000.

Al fine di verificare il limite di 65.000 euro di soggetti in attività è necessario fare riferimento ai compensi conseguiti nell'esercizio precedente.

Nel caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite di 65.000 euro di ricavi deve essere ragguagliato all'anno



---

---

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO

è un regime fiscale che prevede rilevanti semplificazioni .Si tratta di un regime di cassa ,quindi ai fini dell'incasso e della permanenza nello stesso conta quanto effettivamente incassato nell'anno di imposta, rapportato pro-quota nel 1 anno di attività. Se si apre la partita iva in corso d'anno bisogna ragguagliare il limite.

Semplificazioni :

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili
- esonero dagli obblighi IRAP;
- esonero dagli Isa;
- imposta "sostitutiva" sul reddito del 15% o del 5%.

---

---

## CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI MINIMI

Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA, che effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di immobili, che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell'impresa familiare, nonché soci di associazioni professionali o che controllano direttamente o indirettamente una SRL che svolge un'attività riconducibile a quella del soggetto forfetario. Inoltre non possono applicare il regime forfetario coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. Tale requisito è in vigore dal 1° gennaio 2020. Inoltre, non abbia superato nell'anno precedente il limite di compensi di Euro 65.000 in vigore dal 2019 e non abbiano sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (non ragguagliate ad anno).

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# LE REGOLE E GLI ESONERI IVA FORFETARI

I contribuenti in regime forfettario:

- non addebitano l'IVA in fattura
- non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti

I contribuenti in esame sono esonerati dagli obblighi :

- di tenuta dei registri IVA
- di liquidazione, versamento periodico e annuale dell'IVA
- di presentazione della comunicazione dati e della dichiarazione IVA

---

---

# L'IMPOSTA SUL REDDITO DEI FORFETTARI

Per i professionisti si applica il coefficiente di redditività del 78% (quindi ad esempio su un fatturato di 10.000 euro, il professionista deve indicare un reddito di 7800 euro) l'imposta sostitutiva è del 15%

Se l'attività intrapresa presenta i requisiti di novità, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% in luogo del 15% per i primi 5 anni.

Il professionista in regime forfetario non si qualifica come sostituto d'imposta quindi non subisce ritenute di acconto sui compensi percepiti a favore di altri professionisti o di imprese, nè tantomeno opera come sostituto di imposta nel caso di spese sostenute nei confronti di altri professionisti.

Gruppo di settore	Cod. Attività ATECO 2007	Valore soglia ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
<b>Industrie alimentari e delle bevande</b>	(10-11)	65.000	40%
<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	65.000	40%
<b>Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande</b>	47.81	65.000	40%
<b>Commercio ambulante di altri prodotti</b>	47.82 - 47.89	65.000	54%
<b>Costruzioni e attività immobiliari</b>	(41 - 42 - 43) - (68)	65.000	86%
<b>Intermediari del commercio</b>	46.1	65.000	62%
<b>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	(55 - 56)	65.000	40%
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi</b>	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	65.000	78%
<b>Altre attività economiche</b>	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	65.000	67%

Dott.ssa Annamaria Savino

## CONFRONTO TASSAZIONE ORDINARIO- FORFETTARIO (presenza di spese e 15%)

	Forfettario 2020	IVA ordinario
compensi	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
spese deducibili	-	<b>-2,500.00</b>
deduzioni forfettarie	<b>-3,300.00</b>	-
contributi previdenziali	<b>-2,370.00</b>	<b>-2,370.00</b>
imponibile	<b>9,330.00</b>	<b>10,130.00</b>
aliquota	<b>15%</b>	<b>varie</b>
detrazione IVA	-	<b>-500.00</b>
imposte	<b>1,399.50</b>	<b>1,479.22 <sup>1</sup></b>
<b>confronto</b>	<b>+420.28</b>	

Applicata la detrazione di 879.68 euro su reddito da lavoro autonomo. L'aliquota IRPEF è del 23% mentre le addizionali regionali e comunali sono ipotizzate al 2 %

Dott.ssa Annamaria Savino

## CONFRONTO TASSAZIONE FORFETTARIO/ORDINARIO(no spese -5%)

	Forfettario 2020	IVA ordinario
compensi	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
spese deducibili	-	
deduzioni forfettarie	<b>-3,300.00</b>	<b>0-</b>
contributi previdenziali	<b>-2.370,00</b>	<b>-2.370,00</b>
imponibile	<b>9.330.00</b>	<b>12.630,00</b>
aliquota	<b>5%</b>	<b>23%</b>
detrazione IVA	-	
imposte	<b>466,50</b>	<b>2.904,90</b>
<b>confronto</b>	<b>-2438,40</b>	

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

## APERTURA DELLA PARTITA IVA

Chi intende iniziare un'attività di lavoro autonomo è tenuto quindi a presentare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale la dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 35 del DPR 633/1972 su apposito modello, entro 30 giorni dall'avvio della nuova attività. A seguito della presentazione di tale dichiarazione, l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate assegna al contribuente il numero di Partita IVA, che rimarrà invariato fino al momento della cessazione dell'attività.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---



**DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA**  
(SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

AA7/10

CODICE FISCALE

Pagina n.

**QUADRO A**  
TIPO DI DICHIARAZIONE

INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA		DATA INIZIO	
1	ESTERNA REGISTRAZIONE (DEBITO COSTITUTIVO N. Interventi)	DATA DI REGISTRAZIONE	UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE
2	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA (per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)	CODICE FISCALE	DATA INIZIO
3	VARIAZIONE DATI	PARTITA IVA	DATA VARIAZIONE
4	CESSAZIONE ATTIVITÀ	PARTITA IVA	DATA CESSAZIONE
5	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA		

**QUADRO B**  
SOGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

IDENTIFICAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NUMERO DENOMINAZIONE IVA (SINO ESERCIZIO) (soggetto non residente)
CAPITALE SOCIALE	SELA (eventuale)	

Sede legale, amministrativa o, in mancanza, Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (IVA O PAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, RIUAZZINA, ECC.)	SCRITTURE CONTABILI
C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni) PROVINCIA

Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (IVA O PAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, RIUAZZINA, ECC.)	SCRITTURE CONTABILI
C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni) PROVINCIA

Attività esercitata e luogo di esercizio in caso di più attività indicare l'attività prevalente

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
VOLUME D'ATTIVITÀ PRELIMINARE	ACQUISIZIONI/CONSUMI BENI E SERVIZI QUALCUNO, SE-RE
INDIRIZZO COMPLETO (IVA O PAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, RIUAZZINA, ECC.)	SCRITTURE CONTABILI
C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni) PROVINCIA

Attività di commercio elettronico

INDIRIZZO DEL SITO WEB	RECUPERO CONTABILI
INFORMATICA SERVIZI PRESTARE	CESSIONE

**QUADRO C**  
RAPPRESENTANTE

COGNOME COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOVE	CODICE CARICA	DATA INIZIO RICOVERAMENTO
COGNOME (o nome) O NASCITA	PROV. DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	

CODICE FISCALE

Pagina n.

**QUADRO D**

SEZIONE 1  
OPERAZIONI STRAORDINARIE  
TRASFORMAZIONI  
SOSTANZIALI SOGGETTIVE

DA COMPIRE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (conferentario, società risultante dalla fusione, ecc.)		
1a FUSIONE PROPRIA	1b FUSIONE PER INCORPORAZIONE	1c CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA
1d SCISSIONE TOTALE	1e SUCCESSIONE IRREGOLARE	
2a CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE DI BANDO D'AZIENDA	2b SCISSIONE PARZIALE	

Indicare la partita IVA (se data individuale) e il codice fiscale (se soggetto diverso) del soggetto estero o trasferito: negli interventi

PARTITA IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 2  
CONFERIMENTO O CESSIONE D'AZIENDA CON RANTENIMENTO DEL CODICE FISCALE

DA COMPIRE A CURA DEL CONFERENTE O DEL CEDENTE	
3	Partita IVA o codice fiscale del conferentario o cessionario
PL	Restare la scelta se il soggetto cedente intende mantenere la partita di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta e norme dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

SEZIONE 3  
ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND

4	Partita IVA o codice fiscale del locatore
---	---

**QUADRO E**

SEZIONE 1  
SOGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

TIPO COMUNICAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO COMPLETO (IVA O PAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, RIUAZZINA, ECC.)	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROVINCIA
A	C				

SEZIONE 2  
LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE TATTURE ALL'ESTERO

TIPO COMUNICAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO COMPLETO (IVA O PAZZA, NUMERO CIVICO)	CITTA	SENDO ESERCIZIO
A	C			

**QUADRO F**  
EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

TIPO COMUNICAZIONE	A	C	QUESTA S.	R	TIPO COMUNICAZIONE	A	C	QUESTA S.	R
CODICE FISCALE					CODICE FISCALE				
CODICE FISCALE	A	C	QUESTA S.	R	CODICE FISCALE	A	C	QUESTA S.	R
CODICE FISCALE					CODICE FISCALE				
CODICE FISCALE	A	C	QUESTA S.	R	CODICE FISCALE	A	C	QUESTA S.	R
CODICE FISCALE					CODICE FISCALE				

---

---

# ISCRIZIONE CASSA PREVIDENZA /INPS

Per la copertura previdenziale e il versamento dei contributi, l'iscrizione può avvenire presso la Cassa previdenziale per Partite IVA iscritte ad albi professionali (avvocati, ingegneri, architetti, ecc): ciascun ordinamento professionale ha le sue regole; l'iscrizione alla Gestione separata INPS è invece riservata ai liberi professionisti che svolgono attività autonoma, abituale e professionale senza natura di impresa per la quale non è istituita una autonoma cassa.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# APERTURA CASELLA PEC

Il Decreto semplificazioni ha introdotto dal primo ottobre 2020 l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata attivo per aziende e professionisti

L'obbligo non vale solo per le imprese, ma anche per i professionisti iscritti a ordini o collegi. La comunicazione deve essere effettuata all'ordine di appartenenza. Poi ordini e collegi dovranno pubblicare un elenco riservato, consultabile in via telematica solo dalle pubbliche amministrazioni, con i dati degli iscritti e il loro domicilio.

- Per i professionisti che non si adeguano all'obbligo, invece, viene data da parte dell'ordine di appartenenza una scadenza di 30 giorni per mettersi in regola. Se non si rimedia in tempo si può arrivare fino alla sospensione dall'albo fino al momento della comunicazione del domicilio digitale.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

---

# **FATTURA ELETTRONICA**

## **DEFINIZIONE**

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico»


## **REQUISITI**

La fattura elettronica è un documento in formato digitale la cui autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità sin dal momento dell'emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione – sono garantite dalla presenza della firma elettronica di chi emette la fattura;

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---



---

---

## L'INDIRIZZAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE


- **L'indirizzamento** della fattura elettronica al destinatario viene eseguita indicando:
  - l'indirizzo PEC nel campo <PECDestinatario>
  - il codice destinatario nel campo <CodiceDestinatario>
- **Servizio di registrazione** tramite il quale il cessionario/committente (o intermediario art.3 c.3 DPR 322/98) può indicare al SdI l'indirizzo telematico che intende utilizzare per la ricezione delle fatture elettroniche (indirizzo PEC o Codice destinatario)
- **In caso di registrazione al SdI, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato**, diversamente la veicolazione della fattura al destinatario verrà eseguita:
  - al codice destinatario contenuto nel campo <**CodiceDestinatario**>
  - all'indirizzo PEC contenuto nel campo <**PECDestinatario**>

---

---

## L'INDIRIZZAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

- **Consumatore finale:** inserimento del solo codice convenzionale “0000000”, ed il SdI metterà a disposizione l’originale della fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate, **mentre il cedente/prestatore dovrà consegnare una copia informatica o analogica della fattura.**
- **Regime di vantaggio, forfettario e produttori agricoli:** inserimento del solo codice convenzionale “0000000” ed il SdI metterà a disposizione l’originale della fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate ed il cedente/prestatore dovrà **comunicare tempestivamente** (con modi diversi dal SdI) che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione (tale comunicazione può essere effettuata anche con consegna copia informatica o cartacea della fattura).



Dott.ssa Annamaria Savino



---

---

## SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- **Software installabile su PC** per la predisposizione delle fatture elettroniche.
- **Procedura web** (accessibile tramite SPID, Fisconline/Entratel e CNS) ed APP (iOS ed Android, accessibile tramite Fisconline/Entratel ) per la predisposizione e trasmissione delle fatture al SdI.
- **Servizio web** di generazione di un **QRCode** utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico" ed APP (iOS e Android) in grado anche di leggere il QRCode, nonché un'applicazione "stand alone" per PC.
- **Servizio di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente (oppure intermediario art.3 c.3 DPR 322/98) può indicare al SdI "l'indirizzo telematico« preferito per la ricezione dei file.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

## AREA «FATTURE E CORRISPETTIVI» [WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT](http://WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT)

The screenshot displays the 'Fatture e Corrispettivi' section of the Agenzia Entrate website. The interface includes a header with the logo, a search bar, and a 'Cambio utenza di lavoro' button. The main content area is divided into several sections:

- Benvenuto, [Nome]**: A welcome message with a placeholder for the user's name.
- Stai operando sulla partita IVA**: A status indicator.
- Servizi disponibili**: A grid of service tiles:
  - Fatturazione elettronica**: Services for generating, transmitting, and conserving electronic invoices. It includes a link to 'Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche' and a button for 'Fatturazione elettronica'.
  - Corrispettivi**: Services for the electronic recording and transmission of receipts. It includes a link to 'Vedi Corrispettivi'.
  - Dati Fatture e Comunicazioni IVA**: Services for invoice data and VAT communications, including 'Dati delle fatture' and 'Comunicazioni periodiche IVA'.
  - Consultazione**: Services for consulting receipts, including 'Dati ricevuti al 1° IVA' and 'Modulistica dei dati trasmessi'.
- Profilo utenza di lavoro**: A sidebar section showing the user's profile and options for electronic invoicing and receipts, including a date of adoption (24/03/2015).
- Esercizio delle opzioni**: A section for managing options, including a link to 'Esercizio opzioni'.
- Generazione QR Code partita IVA**: A section for generating QR codes for VAT, including links for 'QR Code in formato PDF' and 'QR Code in formato immagine'.

Four callout boxes highlight specific services:

- Registrazione indirizzo telematico**: Points to the 'Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche' link.
- Adesione al servizio gratuito di conservazione AdE**: Points to the 'Fatturazione elettronica' button.
- Rilascio QR code**: Points to the 'Generazione QR Code partita IVA' section.
- Adesione al servizio gratuito di conservazione AdE**: Points to the 'Comunicazioni periodiche IVA' button.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

# IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AL SDI

I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

 **Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche**

 [Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il Sdi recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA

☐ Codice Destinatario:

☐ PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

Conferma

Dott.ssa Annamaria Savino

---

# ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DELL'ADE



AdeSIONe alla Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

Il soggetto IVA individuato nel frontespizio, di seguito "il Contribuente"

## PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 127/2015, all'art. 1, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'art. 1, comma 909, della L. n. 205/2017, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, prevedendo, al comma 1, che, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate (di seguito "l'Agenzia") rende disponibile gratuitamente un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
- il medesimo art. 1 del D.Lgs. 127/2015, al comma 6 bis dispone che gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia;

**Fatturazione elettronica**

**Conservazione**

Adesione al nuovo servizio di conservazione: Non Attiva

Adesione al nuovo servizio di conservazione

Codice Fiscale:  
Nome e cognome:  
Indirizzo IVA:

☐ Conferma di aver preso visione dell'Assunto, dell'Art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 e di accettare i termini e le condizioni in esso contenute


☐ Dichiaro di apporre specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1343 del Codice Civile in dipendenza continua nell'interesse di ricevere, negli atti di pagamento riportati, art. 1 - Premesse ad Oggetto, art. 2 - Condizioni generali; art. 3 - Durata dell'Assunzione; art. 4 - Durata e modalità della conservazione; art. 5 - Modalità e tempi di erogazione; art. 6 - Trattamento dei dati personali; art. 7 - Sanzioni

[Invia la mia adesione al servizio di conservazione](#)

Per informazioni sul servizio di conservazione vai su [www.agenziaentrate.gov.it](#)

Dott.ssa Annamaria Savino

## Novità 2018 FatturaB2C



Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

# NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

In linea generale, il professionista rivestirà il ruolo di titolare del trattamento, ovvero quel soggetto, persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali. Nel caso di più professionisti operanti all'interno della stessa struttura occorrerà verificare l'applicazione dell'art. 26 sulla **contitolarità del trattamento**, vale a dire indagare se i professionisti operino determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e, in caso affermativo, predisporre un accordo interno nel quale sono individuate le rispettive responsabilità e gli obblighi circa il trattamento dei dati personali. Diversamente, nel caso in cui ciascun professionista riceva un incarico per specifiche attività o prestazioni, egli sarà autonomo titolare del trattamento, elaborando personalmente le modalità del medesimo.

Sarà poi necessario procedere alle nomine, mediante lettera di incarico, degli autorizzati al trattamento (art. 29), quei soggetti che all'interno della struttura gestiscono i dati per conto del titolare – che definisce le modalità e le finalità del trattamento – e che devono ricevere adeguate istruzioni operative sulla gestione e sulla protezione dei dati.

Atti di nomina dovranno essere predisposti anche per tutti quei soggetti ai quali vengono trasferiti i dati (si pensi al fornitore del servizio di hosting nel quale è alloggiato il sito web dello studio professionale) c.d. **responsabili del trattamento** (art. 28), che effettuano il trattamento per conto del titolare e che devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, di modo che il trattamento stesso sia conforme ai principi del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Dott.ssa Annamaria Savino

---

---

---

***Grazie dell'attenzione ed arrivederci***

**Dott.ssa Annamaria Savino**  
Dottore Commercialista Revisore Legale

---